

PSP – PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 REG. (UE) 2021/2115

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della
PAC 2023-2027 della Regione Lombardia

**Intervento SRG07 – Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale
e smart village**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ANNO 2026



STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE parchi e prealpi del lecchese 2023-2027
“green identity” nel cuore della Lombardia

approvazione del Consiglio di Amministrazione del GAL parchi e valli del LECCHESSE
del 29 maggio 2026

PRIMA PUBBLICAZIONE

Sommario

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”	5
1 FINALITA’ E OBIETTIVI	5
2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE	6
3 SOGGETTI BENEFICIARI	7
3.1 Costituzione del partenariato e compiti del capofila	7
4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	7
5 COSA VIENE FINANZIATO	7
5.1 Interventi ammissibili	9
5.2 Spese ammissibili per gli interventi	9
5.3 Spese per progettazione e direzione lavori (spese generali)	10
5.4 Spese di personale	10
5.5 Spese di informazione e pubblicità	11
5.6 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie	11
5.7 Data di inizio degli interventi	11
6 COSA NON VIENE FINANZIATO	12
6.1 Interventi e spese non ammissibili	12
7 DOTAZIONE FINANZIARIA	12
8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE	13
8.1 Tipologia di aiuto	13
8.2 Ammontare del contributo	13
8.3 Regime di aiuto	13
8.4 Soglia minima di spesa e massimali di spesa	13
9 CUMULO DEGLI AIUTI	14
10 CRITERI DI VALUTAZIONE	14
11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	16
12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	16
12.1 Quando presentare la domanda	16
12.2 A chi presentare la domanda	16
12.3 Come presentare la domanda	16
12.4 Specifiche per la compilazione della domanda	17
12.5 Documentazione da allegare alla domanda	17
12.6 Sostituzione della domanda	19
12.7 Ricevibilità della domanda	19
13 ISTRUTTORIA	19
13.1 Istruttoria tecnico-amministrativa	20

13.2	Chiusura delle istruttorie	21
14	ESITI E GRADUATORIA	21
14.1	Approvazione esiti istruttori	21
14.2	Ammissione a finanziamento	22
14.3	Periodo di validità delle graduatorie	22
15	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI	22
15.1	Scheda informativa	23
16	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	24
16.1	Conclusione dei lavori	24
17	PROROGHE	24
17.1	Richiesta di proroga	25
17.2	Proroghe per cause di forza maggiore	25
18	VARIANTI	25
18.1	Definizione di variante	25
18.2	Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante	26
18.3	Presentazione della domanda di variante	26
18.4	Istruttoria della domanda di variante	27
PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO		27
19	MODALITA’ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE	28
19.1	Erogazione dell’anticipo	29
19.2	Erogazione del saldo	29
20	CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI	31
21	CONTROLLI IN LOCO	31
22	FIDEIUSSIONI	32
23	CONTROLI “EX POST”	32
24	DECADENZA DAL CONTRIBUTO E RPOCEDIMENTO DI DECADENZA	32
24.1	Procedimento di decadenza	33
25	IMPEGNI	33
PARTE III “DISPOSIZIONI COMUNI”		35
26	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	35
26.1	Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto	35
26.2	Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento	35
27	DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA	36
27.1	Rettifica della domanda	36
27.2	Richiesta di rettifica delle domande di aiuto	36

27.3	Richiesta di rettifica delle domande di pagamento.....	37
28	CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	37
28.1	Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario	37
28.2	Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario	37
28.3	Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo	38
29	RINUNCIA	38
30	REGIME DI AIUTO	38
31	MONITORAGGIO DEI RISULTATI.....	39
31.1	Indicatori.....	39
31.2	Customer Satisfaction	39
32	RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	40
32.1	Rimedi amministrativi	40
32.2	Rimedi giurisdizionali.....	40
33	SANZIONI	40
34	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	41
35	RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA.....	41
	ALLEGATI	41

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”

1 FINALITA' E OBIETTIVI

L'intervento “SRG07 – Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages” sostiene la preparazione e l'attuazione di progetti integrati e strategie smart village intesi come progetti di cooperazione articolati in una o più operazioni, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici e/o privati, relativi a specifici settori/ambiti per favorire in tutte le aree rurali l'uso di soluzioni innovative, mettendo in atto anche eventuali soluzioni possibili offerte dalle tecnologie digitali e dalla multifunzionalità agricola e forestale, capaci di: generare ricadute positive economiche, sociali e ambientali; contrastare fenomeni di spopolamento e abbandono; rafforzare le relazioni e scambi fra le zone rurali e/o con quelle urbane.

In particolare, nelle aree più bisognose, di dimensione limitata (comuni/aggregazioni di comuni), l'intervento assume rilevanza per sostenere l'attivazione di comunità di attori al fine di favorire: approcci innovativi (organizzativi, di processo, prodotto, sociale); la creazione di economie di scala; sviluppare l'economia circolare e inclusiva in vari settori (produttivi, turistici, ambientali, socio-culturali); migliorare la qualità della vita a livello locale e potenziare i servizi alla popolazione.

L'intervento SRG07 sostiene la preparazione e l'attuazione di strategie/progetti di cooperazione afferenti ad uno o più ambiti di seguito descritti.

- Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali - Finalizzata a: valorizzare le filiere produttive locali (agricole, forestali, ecc.); organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse; rafforzare i mercati locali (agricoltura sostenuta dalla comunità, reti produttori-consumatori, forme associative e accordi con catene distributive/ristorazione/farmer's market ecc.); incrementare processi di economia circolare e di riduzione degli sprechi; promuovere il consumo consapevole e la sicurezza alimentare; favorire la vendita diretta; promuovere accordi di foresta e di filiere locali bosco-legno che possono comprendere proprietari e gestori forestali e imprese di utilizzazione e trasformazione del legno, al fine di rafforzare i mercati locali; incentivare la costituzione di filiere locali per gestire le biomasse aziendali/agricole/forestali, nonché l'eventuale trattamento e il loro utilizzo a fini energetici e per lo sviluppo della bioeconomia.
- Cooperazione per il turismo rurale - Finalizzata a: creare e/o organizzare le funzioni turistiche delle zone rurali (itinerari/vie ciclopeditoni; riqualificazione degli spazi, tutela del paesaggio, nuovi sistemi di mobilità, ecc.); incrementare la sostenibilità ambientale dell'offerta turistica (gestione dei rifiuti, riduzione sprechi, adozione tecnologie di eco-building, valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio; mobilità sostenibile ecc.); rafforzare l'accessibilità (strutture e servizi per persone con bisogni speciali ecc.); migliorare il posizionamento sul mercato (certificazioni, piani di promozione, sistemi integrati, ecc.); incrementare le connessioni con le risorse agricole e forestali (reti di imprese agricole e forestali multifunzionali, valorizzazione di beni pubblici e/o privati forestali, ecc.); sensibilizzare gli utenti (campagne e informazione sulla fruizione sostenibile, ecc.).
- Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica - Finalizzata a: creare/migliorare servizi e attività per la popolazione locale e target con esigenze specifiche (culturali, didattiche e ricreative, sociali, assistenziali anche attraverso l'agricoltura sociale a favore di soggetti svantaggiati, ecc.) e per l'inserimento occupazionale (servizi per le imprese, attività di mediazione, orientamento e informazione; percorsi di avvicinamento a contesti occupazionali in aziende o attività imprenditoriali, agricoltura sociale, attività educative e azioni di sensibilizzazione; recupero di spazi per il coworking, laboratori collettivi, mobilità, ecc.).

- Cooperazione per la sostenibilità ambientale - Finalizzata a: favorire l'aggregazione fra aziende agricole e/o forestali, enti e attori locali impegnati nella gestione delle risorse ambientali a livello locale, aggregazioni tra i proprietari e conduttori di terreni forestali; realizzare progetti collettivi a finalità ambientale (ad esempio, volti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, utilizzare in maniera efficiente le risorse idriche, preservare la biodiversità agraria e naturalistica); predisporre e aggiornare i Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000/zone ad alto valore naturalistico, delle aree protette nazionali/regionali; predisporre/aggiornare i Piani di gestione delle superfici forestali pubbliche/private e la loro integrazione con altri strumenti di pianificazione territoriale.

Gli interventi possibili per gli ambiti sopra indicati sono riferibili alle azioni di seguito indicate. **Resta inteso che sia il Capofila che i partner dovranno presentare domanda nell'ambito dell'intervento SRG07 global amount.**

SRD04 – Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

Azione 1) investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale

SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali

Azione 4) infrastrutture turistiche

Azione 5) infrastrutture ricreative

SRD09 – investimenti non produttivi nelle aree rurali

Azione a) sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi socio-sanitario, le attività culturali e ricreative e le relative infrastrutture

Azione c) valorizzazione del patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso il recupero di complessi, edifici ed elementi architettonici significativi e di pregio oltre che del patrimonio architettonico minore caratterizzante il paesaggio rurale

SRH05 – Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale e i territori rurali

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'intervento si applica sul territorio del GAL parchi e valli del LECCHESSE, che comprende i seguenti Comuni: Abbadia Lariana (LC), Airuno (LC), Annone di Brianza (LC), Ballabio (LC), Barzio (LC), Bellano (LC), Bosisio Parini (LC), Brivio (LC), Calco (LC), Calolziocorte (LC), Caprino Bergamasco (BG), Carenno (LC), Casargo (LC), Cassago Brianza (LC), Cassina Valsassina (LC), Cernusco Lombardone (LC), Cesana Brianza (LC), Cisano Bergamasco (BG), Civate (LC), Colico (LC), Colle Brianza (LC), Cortenova (LC), Costa Masnaga (LC), Crandola Valsassina (LC), Cremeno (LC), Dervio (LC), Dolzago (LC), Dorio (LC), Ello (LC), Erve (LC), Esino Lario (LC), Galbiate (LC), Garlate (LC), Imbersago (LC), Introbio (LC), La Valletta Brianza (LC), Lierna (LC), Lomagna (LC), Malgrate (LC), Mandello del Lario (LC), Margno (LC), Merate (LC), Missaglia (LC), Moggio (LC), Molteno (LC), Monte Marenzo (LC), Montevicchia (LC), Morterone (LC), Nibionno (LC), Oggiono (LC), Olgiate Molgora (LC), Olginate (LC), Oliveto Lario (LC), Osnago (LC), Pagnona (LC), Parlasco (LC), Pasturo (LC), Perledo (LC), Pescate (LC), Pontida (BG), Premana (LC), Primaluna (LC), Rogeno (LC), Santa Maria Hoè (LC), Sirtori (LC), Sueglio (LC), Suello (LC), Taceno (LC), Torre de' Busi (BG), Valgrehentino (LC), Valmadrera (LC), Valvarrone (LC), Varenna (LC), Vercurago (LC), Viganò (LC).

3 SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari sono:

- partenariati pubblico/privati di nuova costituzione che individuano un capofila;
- partenariati pubblico/privati già costituiti e con forma giuridica riconosciuta che individuano un capofila o un legale rappresentante e che intraprendano nuove attività.

L'intervento non sostiene partenariati e forme di cooperazione che coinvolgano esclusivamente organismi di ricerca così come stabilito dall' art. 77, Par. 5 del Regolamento (UE) 2021/2115.

3.1 Costituzione del partenariato e compiti del capofila

Il partenariato deve:

- essere costituito da minimo 2 soggetti pubblico/privati, con sede legale e/o operativa nel territorio del GAL parchi e valli del LECCHESSE e fascicolo aggiornato in Sis.Co. al momento di presentazione della domanda
- essere mantenuto per tutta la durata del progetto di cooperazione.

Il partenariato non deve coinvolgere esclusivamente organismi di ricerca.

Nel caso in cui il capofila sia un soggetto privato, deve avere tra gli scopi societari (individuati nell'atto costitutivo, statuto o altro documento equivalente) un chiaro riferimento alle attività riguardanti l'ambito prescelto come riportati nel paragrafo 1.

Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell'intervento SRG07 dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (D. Lgs. 36/2023).

Il capofila:

- presenta il progetto e assume il ruolo di coordinatore, responsabile amministrativo e finanziario del progetto e di referente nei confronti del GAL e di Regione Lombardia,
- informa i partner sulle attività di comunicazione, animazione e aggiorna in seguito alle comunicazioni intervenute, con il GAL e con Regione Lombardia,
- elabora una relazione di avanzamento del progetto e una relazione consuntiva sull'attuazione del progetto
- svolge attività di divulgazione e informazione sul progetto, sulle attività realizzate e sui risultati conseguiti.

Oltre al capofila, gli unici soggetti appartenenti al partenariato che possono presentare una domanda di aiuto sono i soggetti coinvolti nel partenariato che sostengono spese di investimento.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In allegato alla domanda di aiuto, i soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3 devono presentare un accordo sottoscritto da tutti i soggetti che partecipano al partenariato (allegato 1) e un progetto redatto secondo lo schema di cui all'allegato 2.

Ogni progetto di cooperazione deve prevedere necessariamente sia attività di cooperazione, di cui al paragrafo 5.1.A, sia spese di investimento, di cui al paragrafo 5.1.C.

5 COSA VIENE FINANZIATO

Gli interventi previsti potranno essere a titolo esemplificativo e non esaustivo sulla base degli ambiti di intervento:

Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

Recupero di prati, pascoli e/o habitat in stato di abbandono: recupero di superfici prative o pascolive o habitat in stato di abbandono, al fine di incrementare la biodiversità degli agroecosistemi e valorizzare e ripristinare i paesaggi rurali storici e tradizionali

Interventi a favore della fauna selvatica: installazione di strutture atte a favorire la riproduzione, il rifugio, il riposo e l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico, quali a titolo di esempio cassette-nido, posatoi, mangiatoie;

Interventi finalizzati a favorire l'osservazione della fauna selvatica con approccio ecocompatibile degli ambienti naturali, quali a titolo di esempio punti di osservazione e pannelli informativi e didattici, in aree di interesse naturalistico definite dalle autorità di gestione regionali/provinciali.

Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali

Interventi permanenti, utilizzabili dalla collettività e collocati in aree pubbliche con finalità turistiche tra cui:

- infrastrutture leggere per lo sviluppo di:
 - o attività sportive
 - o attività turistiche in ambienti lentici e lotici
 - o turismo naturalistico
- acquisto/realizzazione e installazione di pannelli descrittivi, segnaletica direzionale e di continuità; interventi mirati a garantire l'accessibilità e la fruibilità a utenti con esigenze complesse e differenziate, (es. indicazioni con scritte Braille o mappe tattili per coloro che hanno difficoltà visive, altre attrezzature destinate allo scopo);
- georeferenziazione degli itinerari;
- acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione o il miglioramento di centri di informazione e accoglienza turistica;
- investimenti finalizzati allo sviluppo di servizi turistici inerenti al turismo rurale quali:
 - o investimenti per l'innovazione tecnologica dei servizi turistici attraverso sistemi di informazione;
 - o investimenti per l'organizzazione a livello aggregato di servizi di promozione, ~~ricezione~~, accoglienza, accompagnamento e altre attività connesse alle esigenze del turismo rurale;
 - o realizzazione di materiale turistico e informativo (anche) online relativo all'offerta connessa al patrimonio outdoor regionale;
 - o realizzazione di siti multimediali non legati ad attività economiche e di innovazioni tecnologiche cioè investimenti materiali ed immateriali per lo sviluppo di sistemi di comunicazione (TLC).

Miglioramento e/o adeguamento di infrastrutture ricreative pubbliche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, è finanziato acquisto, installazione, ecc. di materiali e attrezzature per:

- attività sportive all'aperto;
- attività culturali (inclusi teatri, musei, ecomusei, cinema, circoli, orti botanici, ecc.);
- spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree attrezzate per l'infanzia.

Investimenti non produttivi nelle aree rurali

Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi socio-sanitario, le attività culturali e

ricreative e le relative infrastrutture:

- attivare e/o potenziare SERVIZI ESSENZIALI per la popolazione rurale, volti a favorire la permanenza della popolazione nei territori coinvolti. L'intervento può riguardare tutti gli ambiti dei servizi inerenti alla vita sociale e economica del territorio.
- avviare e/o potenziare SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE a sostegno dell'inclusione sociale e lavorativa, compresi i servizi rivolti a persone con esigenze specifiche o svantaggiate. A titolo di esempio, non esaustivo: mezzi per il trasporto di persone fragili, mezzi per consegne a domicilio (medicinali, pasti, ecc.), ecc.;
- sviluppare ATTIVITÀ RICREATIVE, DIDATTICHE E CULTURALI volte alla divulgazione e al passaggio generazionale del patrimonio culturale e identitario e delle tradizioni delle popolazioni rurali.

Valorizzazione del patrimonio antropico rurale attraverso il recupero del patrimonio architettonico minore caratterizzante il paesaggio rurale.

Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale e i territori rurali

Le attività dimostrative sono finalizzate a favorire e rafforzare lo scambio di conoscenze nel settore agricolo, agroalimentare e forestale in termini produttivi, sociali e ambientali. La dimostrazione è ospitata da aziende in condizioni produttive reali e presso centri sperimentali, anche utilizzando strumenti virtuali e on-line per comunicare con gli utenti.

A titolo esemplificativo:

- prove in campo e operative
- attività di collaudo
- esercitazioni finalizzate alla divulgazione di innovazioni tecnologiche, tecniche, di processo, di prodotto, organizzative, ecc.
- visite, open day, seminari, webinar, ecc.

5.1 Interventi ammissibili

Per la realizzazione dei progetti sono ammissibili i seguenti interventi:

A. Attività per l'esercizio della cooperazione, studi, gestione e animazione del partenariato.

B. Attività di promozione e divulgazione:

C. Investimenti connessi alle azioni del progetto

Gli interventi di cui ai punti A e B possono essere realizzati solo dal Capofila.

Gli interventi di cui al punto C possono essere realizzati sia dal Capofila che dai partner.

5.2 Spese ammissibili per gli interventi

Le spese ammissibili relative agli interventi di cui al paragrafo 5.1 sono le seguenti:

A. Esercizio della cooperazione, studi, gestione e animazione del partenariato:

1. Spese per consulenza tecnico-scientifica fornita da professionisti esterni al partenariato, collaborazioni professionali.
2. Spese notarili per l'eventuale formalizzazione dell'aggregazione (ammesse una sola volta) e costi legali e amministrativi per la costituzione e la gestione del partenariato.
3. Spese di personale dipendente e non dipendente per attività di redazione, coordinamento e monitoraggio del progetto.
4. Studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani o di documenti equivalenti,

al fine di rendere fattibile il progetto.

B. Promozione e divulgazione:

1. Realizzazione di materiale informativo e divulgativo anche in formato multimediale, come ad esempio realizzazione video, campagne social, stampa opuscoli (utilizzando preferibilmente carta grafica che risponde ai criteri previsti dal CAM di riferimento¹), gadget, segnaletica.
2. Acquisto di spazi pubblicitari e attività di ufficio stampa.
3. Spese sostenute per la partecipazione a eventi, manifestazioni e fiere (plateatico, spese per allestimenti, ecc.).
4. Spese di personale per gestione e realizzazione di attività promozionali e di informazione

L'attività di promozione e divulgazione deve riguardare l'intero progetto e deve essere finalizzata a far conoscere la nuova realtà, i vantaggi e le implicazioni derivanti dal progetto di cooperazione.

C. Investimenti connessi alle azioni del progetto

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa:

1. spese relative alla realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 5;
2. spese di informazione e pubblicità;
3. spese per la costituzione di polizze fideiussorie, nel caso di soggetti privati.

Per i beneficiari pubblici, per i lavori affidati mediante appalto le spese sono riconosciute al netto del ribasso d'asta.

5.3 Spese per progettazione e direzione lavori (spese generali)

Non applicabile all'intervento.

5.4 Spese di personale

È possibile richiedere un contributo per spese di personale all'interno degli interventi di cui ai punti A e B del paragrafo 5.1.

Le spese di personale complessive sono ammissibili fino a un **massimo del 20% della spesa ammessa per l'intero progetto**, al netto dell'IVA. Tali spese dovranno essere rendicontate allegando i relativi giustificativi di spesa.

Le spese relative al **personale dipendente** (personale in organico impegnato nelle attività di progetto) devono derivare da uno specifico incarico che deve indicare le attività da svolgere e una stima dei tempi dedicati al progetto. Le spese relative al personale dipendente sono determinate moltiplicando il costo orario per il numero di ore indicate, calcolate come specificato di seguito:

Costo orario = importo lordo annuo contratto (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali) / 1720 (n. standard di ore lavorate annue)

¹ Rif. CAM Acquisto di carta per copia e carta grafica (adottati DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)

L'importo ammissibile deve essere così calcolato:

Costo ammissibile = costo orario x n. ore lavorative dedicate al progetto

Le spese relative al **personale non dipendente** (personale non in organico impegnato nelle attività di progetto) sono ammesse solo se giustificate da specifici incarichi/contratti. Il contratto deve contenere l'oggetto e la durata dell'incarico, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione.

Il costo del personale in questo caso può essere determinato in base al costo reale e coincide con:

- l'importo totale del contratto, in caso di contratti interamente dedicati al progetto, purché le attività si svolgano durante il periodo di realizzazione del progetto stesso;
- il costo delle ore dedicate al progetto, per i contratti che prevedono impegni in altri progetti o attività. In questo caso, nel contratto o nella lettera di incarico deve essere definita la percentuale di tempo dedicato alle attività del progetto finanziato e le ore devono essere valorizzate al costo orario derivato dagli elementi economici presenti nel contratto stesso al lordo degli oneri di legge:

Costo orario = importo lordo annuo contratto (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali) / 1720 (n. standard di ore lavorate annue)

L'importo ammissibile deve essere calcolato:

Costo ammissibile = costo orario x n. ore lavorative dedicate al progetto

5.5 Spese di informazione e pubblicità

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del Reg. UE 2022/129, sono ammissibili fino a un importo **massimo di € 300,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Le linee guida da seguire per la realizzazione del materiale informativo sono riportate nel decreto dell'Autorità di Gestione Regione n. 5456 del 5 aprile 2024 e s.m.i. reperibile al seguente link:

<https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3>

5.6 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili a favore dei beneficiari privati fino ad un importo massimo pari allo 0,7% dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate, in sede di rendicontazione, da fattura o analogo documento fiscale.

5.7 Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese per la redazione del progetto e per le indagini tecniche specialistiche a supporto della redazione del progetto, che devono comunque essere state sostenute dopo l'approvazione del presente bando da parte del GAL parchi e valli del LECCHESI.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della approvazione da parte del GAL parchi e valli del LECCHESI dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso, il GAL e Regione Lombardia sono sollevati da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non venisse finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento per la realizzazione degli interventi che non necessitano di titolo abilitativo e per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni è la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente.

Per non incorrere nella non finanziabilità di un intervento o dell'intera domanda, va posta particolare attenzione tra quanto indicato al presente paragrafo e al paragrafo relativo alla documentazione da allegare alla domanda iniziale.

6 COSA NON VIENE FINANZIATO

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della presentazione (protocollazione) della domanda di contributo.

6.1 Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese non collegate agli interventi previsti nel paragrafo 5 e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) vendita diretta o attività di promozione svolta dalla singola impresa agricola,
- b) nuova costruzione di fabbricati
- c) acquisto di terreni e fabbricati,
- d) acquisto di animali e acquisto di piante con le relative spese di impianto;
- e) investimenti di imboschimento
- f) acquistare impianti, macchine ed attrezzature, anche informatiche non direttamente connesse agli interventi ammissibili;
- g) acquisti tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing,
- h) opere di manutenzione ordinaria,
- i) movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi; spese per la messa a dimora di piante;
- j) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- k) ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico, per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale,
- l) la promozione del turismo con finalità commerciali (divulgazione di elenchi aziende, agriturismi, ecc.).
- m) qualsiasi altro investimento non riconducibile direttamente agli interventi ammissibili elencati al paragrafo 5;
- n) spese per l'affitto dei locali da utilizzare per la vendita diretta;
- o) IVA ed altre imposte e tasse.

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 276.000,00 di cui:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;

- 17,79% a carico delle risorse regionali.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra:

1. saranno ammesse a finanziamento, secondo graduatoria, solo le domande di aiuto con contributo interamente coperto con la dotazione finanziaria; la graduatoria con le restanti domande con esito istruttorio positivo rimane aperta secondo quanto indicato al paragrafo 14.3 Periodo di validità delle graduatorie
2. la dotazione finanziaria può essere incrementata dal GAL, previa approvazione dell'Autorità di Gestione Regionale, con provvedimento da emanare entro i termini di cui al paragrafo 14.3 Periodo di validità delle graduatorie

8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso secondo la tipologia di contributo in conto capitale.

8.2 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, al netto dell'IVA, è pari al 100% e sarà concesso ai sensi della normativa aiuti di Stato secondo quanto riportato ai successivi paragrafi 8.3 e 30.

8.3 Regime di aiuto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 145 del Reg. (UE) 2021/2115, gli aiuti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE, non sono soggetti alla normativa sugli aiuti di Stato.

I contributi che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2831/2023 (GUUE del 15.12.2023) della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE del 15/12/2023).

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non potrà essere superiore a € 300.000,00 nell'arco di tre anni.

8.4 Soglia minima di spesa e massimali di spesa

La spesa minima ammissibile, per progetto di cooperazione, è pari a: € 50.000,00

L'importo massimo di contributo erogabile per progetto di cooperazione è pari a: € 92.000,00

È ammessa la possibilità di presentare progetti per importi di investimento superiori al limite massimo di contributo erogabile indicato; in tal caso, ai fini della valutazione e dell'ammissibilità all'agevolazione, viene preso in considerazione il progetto complessivo che dovrà essere completato dal richiedente, mentre si provvederà d'ufficio all'abbattimento dell'importo ammissibile all'agevolazione. Si precisa che la parte residua non finanziata dell'investimento è a carico del beneficiario.

9 CUMULO DEGLI AIUTI

Il contributo di cui al presente Intervento non è cumulabile con altri contributi pubblici, di seguito definiti altre “fonti di aiuto”, concessi per i medesimi interventi.

Qualora il richiedente presenti domande di contributo per gli stessi interventi a valere su altre “fonti di aiuto”, in caso di ammissione a finanziamento al presente intervento deve scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre. Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al Responsabile del Procedimento entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo paragrafo 15, in caso di ammissione a finanziamento.

Il richiedente, al fine di evitare il doppio finanziamento, dovrà dichiarare di avere richiesto o meno per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente intervento il finanziamento con altre “fonti di aiuto”, nonché di aver percepito o meno sul medesimo intervento ulteriori contributi.

10 CRITERI DI VALUTAZIONE

La procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria.

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri riportati nella seguente tabella.

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
Composizione e caratteristiche del partenariato		50
Caratteristiche della strategia / progetto		30
Territorializzazione		20
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Composizione e caratteristiche del partenariato		50
1	Numero di partner	fino a 28
1.1	4 punti per ciascun partner, fino a un massimo di 28 punti	fino a 28
2	Partner rappresentativi di interessi ambientali (*1)	14
2.1	Presenza di 3 o più partner rappresentativi di interessi ambientali	14
2.2	Presenza di 2 partner rappresentativi di interessi ambientali	10
2.3	Presenza di 1 partner rappresentativo di interessi ambientali	5
3	Partner “no-profit” (*2)	8
3.1	Almeno due partner “no-profit”	8
3.2	Almeno un partner “no-profit”	5
Caratteristiche della strategia / progetto		30
5	Grado di innovazione (*3)	20
5.1	Nuovi servizi digitali e/o nuove tecnologie introdotte e utilizzate per il funzionamento dell'intervento	10
5.2	Modalità innovative di collaborazione tra i partner di progetto	10
6	Attività di promozione	10
6.1	Predisposizione di almeno 2 eventi di divulgazione/animazione per stakeholders	5

6.2	Attivazione di canali informativi digitali dedicati al progetto	5
Territorializzazione		20
7	Caratteristiche dell'area di intervento	20
7.1	Azione Pilota inclusa nel progetto che ricade in area di interesse ambientale: Parchi Regionali e PLIS (*4)	10
7.2	Azione Pilota inclusa nel progetto che ricade in area svantaggiata di montagna (*5)	10

(*1) Enti e organizzazioni che operano anche a tutela del settore ambientale che danno titolo al punteggio sono:

- Parchi Regionali
- Associazioni che abbiano nell'atto costitutivo o nello statuto o nel regolamento interno almeno una delle seguenti finalità:
 - o la tutela dell'ambiente,
 - o la conservazione della natura (biodiversità, flora, fauna),
 - o la promozione dello sviluppo sostenibile,
 - o l'educazione ambientale,
 - o la difesa del territorio.

(*2) Si intende per no-profit tutti enti privati, come associazioni, fondazioni o comitati, che operano senza fini di lucro, reinvestendo eventuali avanzi di gestione nelle proprie attività istituzionali di interesse generale, quali:

- ETS (Ente del Terzo Settore) - RUNTS (tutti gli iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
- ODV (Organizzazione di Volontariato)
- APS (Associazione di Promozione Sociale)
- Impresa Sociale / Cooperativa Sociale: Enti che esercitano un'attività d'impresa per scopi di utilità sociale, senza redistribuzione degli utili
- ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica): Associazioni no-profit che operano nell'ambito sportivo.

(*3) Il punteggio sarà attribuito se la relazione progettuale candidata comprende un capitolo dedicato, contenente la descrizione analitica e supportata da adeguate argomentazioni del livello di innovazione previsto.

(*4) Le aree di interesse ambientale che danno titolo al punteggio sono:

- Parco Regionale della Valle del Lambro
- Parco Regionale di Montevecchia e della Valle di Curone
- Parco Regionale Adda Nord
- Parco Regionale del Monte Barro
- Parco Regionale Grigna Settentrionale
- PLIS Agricolo La Valletta
- PLIS Valle San Martino
- PLIS San Genesio – Monte di Brianza
- PLIS San Pietro al Monte – San Tomaso
- PLIS del Valentino
- PLIS di Barzio dal fondovalle alle Orobie

(*5) Le aree svantaggiate di montagna del GAL sono: Abbadia Lariana (LC), Ballabio (LC), Barzio (LC), Bellano (LC), Calolziocorte (LC), Caprino Bergamasco (BG), Carenno (LC), Casargo (LC), Cassina Valsassina (LC), Cesana Brianza (LC), Cisano Bergamasco (BG), Civate (LC), Colico (LC), Colle Brianza (LC), Cortenova (LC), Crandola Valsassina (LC), Cremeno (LC), Dervio (LC), Dorio (LC), Ello (LC), Erve (LC), Esino Lario (LC), Galbiate (LC), Garlate (LC), Introbio (LC), Lierna (LC), Malgrate (LC), Mandello del Lario (LC), Margno (LC), Moggio (LC), Monte Marenzo (LC), Morterone (LC), Olginate (LC), Oliveto Lario (LC), Pagnona (LC), Parlasco (LC), Pasturo (LC), Perledo (LC), Pescate (LC), Pontida (BG), Premana (LC), Primaluna (LC), Suggio (LC), Suello (LC), Taceno (LC), Torre de' Busi (BG), Valgrehentino (LC), Valmadrera (LC), Valvarrone (LC), Varenna (LC), Vercurago (LC).

Ogni domanda, per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere un punteggio minimo pari a 25 punti.

A parità di punteggio totale viene data precedenza alla domanda con un maggior punteggio relativo al criterio 1 “numero di partner”.

In caso di ulteriore parità viene data precedenza alla domanda con maggior punteggio relativo al

criterio 5 “grado di innovazione.”.

In caso di ulteriore parità viene data precedenza alla domanda con maggior punteggio relativo al criterio 6 “attività di promozione”.

In caso di ulteriore parità viene rispettato l’ordine di presentazione della domanda (numero di protocollo Sis.Co.).

11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente, l’ammissione a finanziamento è disposta con provvedimento del Responsabile del Procedimento del GAL individuato nella figura del Direttore.

12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative:

- il capofila può presentare **soltanto una domanda di aiuto relativa alle spese di cooperazione, promozione e investimenti previsti dal progetto.**
- ciascun partner può presentare **soltanto una domanda di aiuto relativa agli investimenti previsti dal progetto.**

Il capofila dovrà essere il primo ad avviare l’iter di presentazione della domanda in Sis.Co. e di validazione della stessa. A seguito della validazione della domanda del capofila, i singoli partner che sostengono spese per investimenti potranno procedere alla presentazione e validazione della propria domanda in Sis.Co.

12.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate dal giorno 3 giugno 2026 al giorno 3 novembre 2026, entro e non oltre le ore 12:00:00.

12.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando la Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della provincia di Lecco e il GAL parchi e valli del LECCHESSE nel cui ambito territoriale è proposta la realizzazione dell’intervento

12.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l’IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l’accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informatico.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli art. 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul sistema informatico.

La domanda si considera presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), **entro le ore 12.00 del termine stabilito al paragrafo 12.1.**

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta a eventuali malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia e del GAL parchi e valli del LECCHESSE ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, **entro la scadenza sopra richiamata**, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

12.4 Specifiche per la compilazione della domanda

Per gli interventi per i quali è richiesta la presentazione di 3 preventivi è necessario inserire il codice fiscale/partita Iva, ragione sociale dei fornitori e importo all'interno dell'apposita sezione prevista nel sistema informatico Sis.Co.

12.5 Documentazione da allegare alla domanda

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria della domanda, deve essere allegata la seguente documentazione (in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo .PDF, .JPEG, .ZIP, P7M):

- a) **Accordo di partnership** redatto secondo quanto indicato nell'allegato 1
- b) **Progetto di cooperazione**, redatto secondo quanto indicato nell'allegato 2

- c) **Piano finanziario del progetto**, redatto secondo quanto indicato nell'allegato 3
- d) **Prospetto riepilogativo** (allegato 4) dei preventivi di spesa necessari per determinare la congruità del valore della prestazione oggetto della fornitura, in relazione alla dimensione dell'intervento proposto, contenente la motivazione dettagliata nei casi l'opzione prescelta non sia la più economica.
- e) per i richiedenti privati, dichiarazione relativa al perimetro di "impresa unica", ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. c) e d) del Reg. (UE) 2023/2831, di cui all'allegato 12 alle presenti disposizioni attuative
- f) per l'attribuzione dei punteggi di "partner no-profit": Atto Costitutivo o Statuto o Regolamento Interno o altro equipollente atto a dimostrare la condizione richiesta

I preventivi di spesa devono essere presentati per le spese di:

- consulenza e notarili di cui al paragrafo 5.2 lettera A: punti 1 e 2,
- promozione di cui al paragrafo 5.2 lettera B,
- investimenti di cui al paragrafo 5.2 lettera C: punto 1.

I preventivi di spesa devono:

- essere indirizzati al richiedente (capofila o partner);
- essere presentati su carta intestata dei fornitori, firmati digitalmente dai fornitori stessi,
- riportanti data di formulazione e periodo di validità del preventivo;
- riportare la descrizione analitica della fornitura, in modo che il bene oggetto della fornitura sia chiaramente identificabile per tipologia, quantità e marca/modello, qualora presenti;
- essere proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
- essere comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche, dimensioni e quantità;
- essere formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- essere in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui la data di scadenza sia precedente alla data di presentazione della domanda, il preventivo deve avere una data di emissione successiva alla data di approvazione delle disposizioni attuative da parte del GAL parchi e valli del LECCHESSE.

In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto un solo preventivo di spesa, unitamente a una dichiarazione del tecnico iscritto a un Ordine/Collegio Professionale che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

Può essere prodotto un solo preventivo anche per la partecipazione a fiere/eventi (acquisto plateatico)

Si riporta di seguito un riepilogo della documentazione da presentare per i diversi soggetti, ove pertinenti:

DOCUMENTAZIONE	CAPOFILA	PARTNER
a) Accordo di partnership	X	
b) Progetto di cooperazione	X	
c) Piano finanziario	X	
d) Prospetto riepilogativo dei preventivi	X	X
e) Per i richiedenti privati, dichiarazione relativa al perimetro di “impresa unica”, ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. c) e d) del Reg. (UE) 2023/2831	X	X
f) Per l’attribuzione dei punteggi di “partner no-profit”: Atto Costitutivo o Statuto o Regolamento Interno o altro equipollente atto a dimostrare la condizione richiesta	X	X

Inoltre, per tutti i progetti di cooperazione, il richiedente, sia capofila che partner, **dovrà compilare in Sis.Co.** la seguente **dichiarazione sostitutiva di atto notorio²**, ovvero dichiarazione con le informazioni necessarie per l’identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l’identificazione del gruppo, ai sensi dell’art. 44 del Reg. (UE) n. 2022/128.

12.6 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi da 12.2 a 12.5. Si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e le spese essere sostenute dopo la data di protocollazione della nuova domanda.

Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell’istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.7 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate non ricevibili e, quindi, non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

La Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca (AFCP) comunica al richiedente, tramite PEC, e per conoscenza al GAL parchi e valli del LECCHESSE, titolare del bando, la non ricevibilità della domanda. L’istruttoria sarà, chiusa come negativa in SisCo.

13 ISTRUTTORIA

Per l’istruttoria delle domande il GAL parchi e valli del LECCHESSE, come stabilito nell’accordo di cooperazione n. RCC 13799 DEL 13/05/2025 si avvale del personale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) della provincia di Bergamo. Come previsto dall’accordo, il GAL parchi

² Ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000

e valli del LECCHESSE, per l'istruttoria delle domande, può organizzare tavoli di lavoro, di cui fanno parte il Responsabile del procedimento e/o suo referente tecnico e il Responsabile dell'istruttoria dell'AFCP e/o suo referente tecnico, finalizzati al coordinamento delle attività, alla verifica dello stato di avanzamento delle stesse ed alla risoluzione di eventuali problematiche insorte. Il Dirigente dell'AFCP individua i funzionari incaricati dell'istruttoria e ne comunica i nominativi al GAL.

13.1 Istruttoria tecnico-amministrativa

La Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) competente, di seguito AFCP, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, trasmette al GAL parchi e valli del LECCHESSE l'elenco delle domande ricevute.

L'AFCP verifica le condizioni per la presentazione della domanda, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e della documentazione di cui al paragrafo 12.5.

L'AFCP competente chiederà, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il mancato rispetto delle condizioni per la presentazione della domanda, di cui al paragrafo 2, 3 e 4, e l'incompletezza della documentazione da allegare alla domanda, di cui al paragrafo 12.5, nonché la mancata trasmissione delle integrazioni richieste, comportano l'esito negativo dell'istruttoria.

L'AFCP competente comunica tramite PEC, l'esito negativo ai soggetti richiedenti, che, entro **dieci giorni** dalla ricezione della comunicazione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando, tramite PEC, un'istanza di riesame, con osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione dell'esito negativo della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto, a cura del GAL parchi e valli del LECCHESSE.

L'istruttoria tecnica amministrativa prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

1. la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite il raffronto di preventivi di spesa e l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata;
2. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità dell'insieme degli investimenti proposti nel loro complesso con particolare attenzione alla natura non produttiva dell'investimento, nonché alla gestione ed utilizzo del bene oggetto dell'intervento;
3. la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 10;
4. la determinazione della spesa ammissibile e del contributo ammissibile;
5. la verifica dei requisiti soggettivi previsti dalle presenti disposizioni attuative, ai fini della concessione degli aiuti nel rispetto della normativa aiuti di Stato;

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, l'AFCP competente chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione di integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a **dieci giorni** dal ricevimento della richiesta. L'AFCP competente che riceve la documentazione integrativa, carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

Il mancato ricevimento della documentazione integrativa, entro il termine indicato, determina l'esito istruttorio negativo della domanda e l'AFCP ne dà comunicazione al richiedente e al GAL parchi e valli del LECCHESSE ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il quale entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione potrà presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'AFCP competente trasmette via PEC i verbali istruttori ai richiedenti che, **entro 10 giorni** dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando, tramite PEC, un'**istanza di riesame**, con osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, l'AFCP competente effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente dell'AFCP.

Conclusa la fase di riesame, l'AFCP competente, comunica gli esiti delle istruttorie al GAL parchi e valli del LECCHESSE.

13.2 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro 90 giorni dalla chiusura presentazione domande, salvo proroghe che si rendessero necessarie.

14 ESITI E GRADUATORIA

14.1 Approvazione esiti istruttori

Il Responsabile del Procedimento approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi delle istruttorie, definendo i seguenti elenchi:

- 1) domande non ricevibili, se presenti;
- 2) domande rinunciate, se presenti;
- 3) domande con esito istruttorio negativo;
- 4) domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammissibile dopo l'applicazione dei massimali, del contributo concedibile (per i contributi che saranno concessi in "de minimis" il calcolo del contributo concedibile terrà conto dell'importo complessivo di aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica e del plafond disponibile, secondo quanto previsto dall'art. 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2023/2831) e del punteggio assegnato). Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 10;
- 5) domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione del numero del procedimento, della ragione sociale, della Partiva Iva, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione dei massimali, del contributo concesso, del punteggio assegnato, del CUP, del CAR e del COR.

Prima dell'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento e concessione del contributo, il GAL provvederà a eseguire le verifiche propedeutiche alla concessione, ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 e del D.M. 115/2017, nonché ad alimentare il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. n. 115/2017, dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

14.2 Ammissione a finanziamento

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., il Codice Unico Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

Gli enti pubblici che ricevono un verbale istruttorio positivo devono provvedere direttamente all'attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) al progetto e comunicare lo stesso codice al Responsabile del Procedimento, prima dell'atto di concessione. Per tutti gli altri soggetti, il CUP attribuito al progetto viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione del CIPE, dal Responsabile del Procedimento e comunicato al beneficiario.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

I richiedenti, successivamente all'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 32.

14.3 Periodo di validità delle graduatorie

Le domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento per mancanza di fondi rimangono valide per un periodo di 1 mese dalla data di pubblicazione sul sito web del GAL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

15 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile del procedimento del GAL, è:

- Pubblicato sul sito web del GAL parchi e valli del LECCHESSE;
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:
 - Responsabile di Procedimento Direttore del GAL; e-mail: direttore@gallecchese.it; telefono: 0341 630687; PEC: gallecchese@pec.it;
 - Referente tecnico: personale GAL; e-mail: tecnico@gallecchese.it; telefono: 0341 630687
- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:
 - Numero Verde 800 131 151;
 - sisco.supporto@regione.lombardia.it
- informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale):
 - Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:
Paolo Tafuro Tel. 02 6765.4041

- Referente:
Michela Giacomelli, telefono 02.6765.3224, e-mail: michela_giacomelli@regione.lombardia.it
Serena Tentori, telefono 02.6765.3662, e-mail: serena_tentori@regione.lombardia.it

15.1 Scheda informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

INTERVENTO SRG07 – Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages	
DI COSA SI TRATTA	L'intervento sostiene la preparazione e l'attuazione di progetti integrati e strategie smart villages intesi come progetti di cooperazione articolati in una o più operazioni, condivisi da parte di gruppi di beneficiari pubblici e/o privati, relativi a specifici settori/ambiti per favorire in tutte le aree rurali l'uso di soluzioni innovative, mettendo in atto anche eventuali soluzioni possibili offerte dalle tecnologie digitali e dalla multifunzionalità agricola e forestale, capaci di generare ricadute positive economiche, sociali e ambientali; contrastare fenomeni di spopolamento e abbandono; rafforzare le relazioni e scambi fra le zone rurali e/o con quelle urbane.
CHI PUO' PARTECIPARE	I soggetti beneficiari sono: - partenariati pubblico/privati di nuova costituzione che individuano un capofila; - partenariati pubblico/privati già costituiti e con forma giuridica riconosciuta che individuano un capofila o un legale rappresentante e che intraprendano nuove attività. L'intervento non sostiene partenariati e forme di cooperazione che coinvolgano esclusivamente organismi di ricerca così come stabilito dall' art. 77, Par. 5 del Regolamento (UE) 2021/2115.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 276.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. La percentuale di contributo è pari al 100% della spesa ammessa. Spesa minima ammissibile: € 50.000,00 Contributo massimo erogabile: € 92.000,00
COME PARTECIPARE	I richiedenti possono presentare una sola domanda esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 12.5 delle presenti disposizioni attuative.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Contributo concesso secondo quanto indicato nel paragrafo 8.3 – “Regime di aiuto” del presente bando
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri indicati nel bando al paragrafo 10 L'istruttoria è di competenza della Struttura AFCP di Lecco.
DATA APERTURA	Presentazione delle domande a partire dal giorno 3 giugno 2026
DATA CHIUSURA	Presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 3 novembre 2026
CONTATTI	Responsabile di Procedimento: Direttore GAL

	- e-mail: direttore@gallecchese.it - telefono: 0341 630687 - PEC: gallecchese@pec.it Referente tecnico: personale GAL - e-mail: tecnico@gallecchese.it - telefono: 0341 630687 Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda: - Numero Verde 800 131 151 - sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA, Paolo Tafuro Tel. 02 6765.4041 Referente: Michela Giacomelli, telefono 02.6765.3224, e-mail: michela_giacomelli@regione.lombardia.it Tentori Serena, telefono 02.6765.3662, e-mail: serena_tentori@regione.lombardia.it
--	---

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

16 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre 18 mesi successivi alla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento, di cui al precedente paragrafo 14 e in ogni caso non oltre la data del 30/09/2028 per tutte le attività di cooperazione e gli investimenti.

16.1 Conclusione dei lavori

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e conformi al progetto presentato.

Sono causa di decadenza dal contributo la mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine (fatte salve le possibilità di proroga indicate al paragrafo 17).

Le date di fine lavori cui far riferimento sono per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni la data dell'ultimo documento di trasporto presso il beneficiario del bene oggetto di contributo.

17 PROROGHE

Per la realizzazione degli interventi i beneficiari possono usufruire di una sola proroga di 45 giorni, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Il termine ultimo per la chiusura lavori non potrà essere successivo al 30/09/2028.

17.1 Richiesta di proroga

Il beneficiario, entro 30 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, deve presentare, tramite Sis.Co. all'AFCP e al GAL parchi e valli del LECCHESSE, un'apposita domanda di proroga corredata da:

- 1) relazione con le motivazioni della richiesta di proroga per la conclusione del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione attestante la necessità di proroga.

L'AFCP concede/non concede la proroga e lo comunica al beneficiario, al GAL e all'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

17.2 Proroghe per cause di forza maggiore

Per cause di forza maggiore il beneficiario, prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, può richiedere al Responsabile di Procedimento il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali, che sono autorizzate o non autorizzate dallo stesso, in applicazione del successivo paragrafo 26.

18 VARIANTI

Le varianti sono consentite solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda. Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di aiuto. La domanda di variante sostituisce la domanda già ammessa a finanziamento; pertanto, deve contenere tutta la documentazione relativa agli interventi che il beneficiario intende realizzare (sia quelli che intende mantenere, sia quelli che intende variare rispetto alla domanda finanziata). La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Procedimento.

18.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Pertanto, i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile non sono ammissibili.

Rientrano tra le varianti anche il cambio della sede dell'investimento, inteso come cambio di mappale catastale.

Per i beneficiari pubblici, le varianti del progetto originario sono ammissibili a condizione che rispettino la normativa di riferimento, d.lgs. 36/2023.

È possibile presentare una sola richiesta di variante e solo a seguito dell'ammissione a finanziamento della domanda. La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dall'AFCP competente.

Non possono essere utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti, a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria:

1. le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
2. i cambi di fornitore;

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Le varianti NON possono prevedere aumenti dell'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria. Viceversa, eventuali importi inferiori rispetto al progetto originario, generati dalla proposta di variante, comportano una riduzione della spesa ammessa a contributo.

18.2 Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario che intenda presentare domanda di variante deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'AFCP competente e al GAL parchi e valli del LECCHESSE, entro 120 giorni prima della conclusione del progetto un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante corredata da:

- relazione tecnica con la descrizione e le motivazioni delle modifiche che intende apportare al progetto inizialmente approvato;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2 alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario;
- tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

L'AFCP verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante.

L'esito della verifica viene comunicato al beneficiario tramite PEC, nei 45 gg successivi alla presentazione della domanda di autorizzazione.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

18.3 Presentazione della domanda di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante il beneficiario, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento, deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'AFCP competente, la domanda di variante autorizzata, presentata con le modalità di cui ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4, corredata da:

- 1) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione di cui al precedente paragrafo 12.5 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- 3) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 9 alle presenti disposizioni, firmato dal beneficiario;
- 4) tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante. Il beneficiario che esegua le varianti

preventivamente richieste senza attendere l'esito da parte dell'AFCP competente si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di concessione; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

La domanda di variante sostituisce la domanda di aiuto già ammessa a finanziamento; pertanto, deve contenere tutta la documentazione relativa agli interventi che il beneficiario intende realizzare, sia quelli che intende mantenere che quelli che intende variare rispetto alla domanda finanziata.

La validazione della domanda di variante comporta l'annullamento definitivo della domanda iniziale.

18.4 Istruttoria della domanda di variante

L'AFCP, istruisce la domanda di variante entro 60 giorni dalla presentazione della stessa da parte del beneficiario.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel progetto iniziale;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

L'AFCP, conclusa l'istruttoria, può ammettere o non ammettere la variante e, tramite PEC, comunica l'esito dell'istruttoria al beneficiario e al GAL parchi e valli del LECCHESSE, per l'aggiornamento dell'atto di concessione.

PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie approvato dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate al sito internet di OPR e al seguente link:

<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co.. Le informazioni circa l'attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale.

19 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- 1) anticipo;
- 2) saldo.

esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. con la documentazione riportata ai paragrafi successivi.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OODD).

Per il presente intervento, gli OODD competenti per territorio sono le strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), la U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e la Provincia di Sondrio. La competenza è determinata in relazione al luogo di realizzazione dell'intervento.

Gli OO.DD., controllano le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e, sulla base della spesa ammessa, determinano il contributo ammesso e il contributo erogabile al richiedente. Al termine dell'istruttoria della domanda di pagamento viene comunicata al beneficiario la chiusura dell'istruttoria, che può essere visionata direttamente in Sis.Co.. Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso. In caso di esito istruttorio parzialmente o totalmente negativo occorre fare riferimento al Paragrafo 24 "Decadenza dal contributo".

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura "DURC On Line". Inoltre, secondo l'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) "Compensazione per le imprese agricole" e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso. Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti>

19.1 Erogazione dell'anticipo

Il beneficiario può richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario privato deve allegare la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OPR, come precisato al successivo paragrafo 22 (fideiussioni).

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario pubblico deve allegare la dichiarazione della Tesoreria dell'Ente beneficiario (o la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa) che si impegna a versare all'Organismo Pagatore Regionale l'importo erogato (reperibile al link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti/manuale-per-la-gestione-delle-garanzie>).

Tutti i beneficiari, sia pubblici che privati, sono tenuti a compilare in Sis.Co. la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000, relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

19.2 Erogazione del saldo

I partner, entro 60 (sessanta) giorni continuativi dalla data stabilita per la conclusione degli interventi prevista al paragrafo 16 delle presenti Disposizioni Attuative, con l'aggiunta di eventuali periodi di proroghe concessi, devono chiedere all'OPR la liquidazione del saldo spettante. Il capofila, entro 60 (sessanta) giorni continuativi dall'ultima scadenza per la presentazione delle domande di saldo prevista per i singoli partner e comunque dopo la validazione delle domande di pagamento di saldo da parte di tutti i partner di progetto, deve chiedere all'OPR la liquidazione del saldo spettante per le spese di cooperazione, promozione e investimenti.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante. La richiesta di saldo presentata dopo 90 (novanta) giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del contributo concesso. Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica descrittiva del progetto di cooperazione, sottoscritta dal capofila, comprendente la descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti, delle iniziative di comunicazione e una valutazione complessiva dell'andamento del progetto e dei potenziali sviluppi dello stesso.
2. Rendicontazione, sottoscritta dal capofila, delle spese relative al progetto di cooperazione sostenute da tutti i partner, suddivise tra le varie voci approvate, in modo da consentire la verifica delle spese sostenute (compilare l'Allegato 5).
3. Contratti di lavoro stipulati con il personale dipendente e contratti/lettere d'incarico del personale non in organico, in cui sia indicato l'impiego, in ore/giornate, dedicato all'attuazione del progetto e relazione consuntiva dell'attività svolta.
4. Per le spese di personale, timesheet (Allegato 6) con CUP di progetto, nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dai quali si evinca chiaramente il tempo (giorni/ore) impiegato nell'attività.
5. Per le spese di personale, cedolini o altri documenti di pagamento (transazioni bancarie, assegni, etc.) ed attestazioni di regolare versamento degli oneri sociali e fiscali previsti dalla normativa vigente (versamento con F24).

6. Relazione tecnica descrittiva degli eventuali investimenti realizzati dai partner.

7. Documentazione attestante l'inizio e la fine dei lavori.

8. Fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice secondo il fac-simile (Allegato 7) e incluso nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie disponibile on line al seguente link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>. Le fatture dovranno essere allegate in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in PDF. Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della data di approvazione della graduatoria da parte del GAL devono poter essere ricondotte all'intervento a cui si riferiscono (ad esempio "PSP 2023-2027 - Intervento SRG07, anno campagna 2024"). Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSP 2023-2027 - Intervento SRG07". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata). È necessario allegare copia dei registri contabili da cui risulta l'avvenuta registrazione delle fatture come sopra specificato.

9. Documenti relativi ai pagamenti eseguiti, che devono riportare gli estremi della fattura o giustificativo di spesa a cui si riferiscono, o comunque essere riconducibili alla fattura pagata, e risultare effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti).

10. Polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 22.

I documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) devono essere allegati alla domanda di pagamento del saldo presentata dal capofila. Il beneficiario è tenuto a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta;
- dichiarazione con le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'art. 44 del Reg. UE n. 2022/128.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi. Nelle domande di pagamento deve essere rendicontata la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato. Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., e atti conseguenti, i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento del saldo un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile a seguito dell'istruttoria della domanda di pagamento, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi³

³ Di seguito si riporta un esempio di calcolo della riduzione.

- Contributo concesso da istruttoria iniziale = 100
- Contributo richiesto in domanda di pagamento = 100
- Contributo ammissibile a seguito di istruttoria domanda di pagamento = 75
- Riduzione contributo: $100 - 75 = 25$

La riduzione di cui sopra si applica anche nel caso in cui la differenza tra il contributo richiesto e quello ammesso sia verificata a seguito di controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo

20 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e di norma un sopralluogo con lo scopo di verificare che:

- a) siano rispettati gli impegni di cui al paragrafo 25 accertabili al momento dell'istruttoria del saldo, ivi compreso il mantenimento delle condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5;
- b) gli investimenti siano stati realizzati, siano conformi al progetto ammesso a finanziamento e sia aggiornato il Fascicolo Aziendale;
- c) gli investimenti siano stati iniziati e le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 5.6;
- d) la spesa ammessa a pagamento sia superiore al 70% della spesa ammessa a finanziamento, fatto salvo casi particolari come economie e sconti;
- e) il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento;
- f) i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- g) gli investimenti non abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici.

Tutta la documentazione indicata al paragrafo 19.1 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di saldo. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

21 CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli OO.DD. sulla base delle procedure definite da OPR, prima dell'erogazione del saldo.

I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

-
- *Calcolo della percentuale di riduzione in applicazione all'art. 15 d.lgs. 42/2023 = $25/75 = 33\%$. Essendo la percentuale risultante superiore al 25%, si applica una ulteriore riduzione (sanzione), pari alla riduzione verificata con l'istruttoria della domanda di pagamento.*
 - *Contributo erogabile: $100-25-25 = 50$.*

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni indicati al paragrafo 25;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

22 FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta in conformità a quanto previsto dal "Manuale per la gestione delle garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale" e ss.mm.ii., disponibile sul sito internet di OPR, è richiesta nei casi valutati dall'OPR, che stabilisce importo garantito e durata della garanzia fideiussoria.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'Organismo Delegato alle istruttorie di pagamento, dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

23 CONTROLLI "EX POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e il 31 dicembre dell'anno di conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato, di cui al successivo paragrafo 25.

Con riferimento al periodo "ex post" come sopra determinato, l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'OD, effettua entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo, controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo quanto indicato nel manuale di OPR.

Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

24 DECADENZA DAL CONTRIBUTO E RPOCEDIMENTO DI DECADENZA

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto degli Impegni indicati al paragrafo 25;
- 2) non veridicità delle dichiarazioni presentate⁴ ⁵;
- 3) esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

⁴ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

⁵ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

24.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata la violazione degli impegni e delle fattispecie previste al paragrafo 23, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Intervento.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, la competenza è del GAL, mentre, se vengono accertate nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR attraverso i propri Organismi Delegati.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il GAL o OPR, attraverso i propri OODD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Il Responsabile di Procedimento registra la decadenza in Sis.Co. tramite apposito procedimento, allegando copia del provvedimento di decadenza.

Qualora siano state erogate somme a titolo di saldo OPR, attraverso i propri OODD, richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l'applicativo informatico Reg.Dec., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co dall'AFCP competente o da OPR.

25 IMPEGNI

Il beneficiario, al momento della domanda assume gli impegni sottoelencati:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 3 e 4 con particolare riferimento ai compiti del capofila, definiti al paragrafo 3.1
- c) raggiungere gli obiettivi collegati ai punteggi ottenuti in fase di ammissibilità e collegati agli investimenti effettuati. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- d) mantenere la funzionalità per cui l'investimento è stato finanziato, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati. Nel caso di macchine e attrezzature, per 5 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo.

Si precisa che, se nel corso della durata degli impegni l'azienda si trovasse nella provata necessità di sostituire la macchina/attrezzatura per dimostrata usura, perdita di efficienza o costi di manutenzione antieconomici, dovrà obbligatoriamente provvedere a proprie spese alla sostituzione con una macchina/attrezzatura con le medesime caratteristiche di quella ammessa a finanziamento;

- e) realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate e che rispondano a requisiti di funzionalità, completezza e coerenza con gli obiettivi strategici indicati nel progetto di cooperazione;
- f) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 16, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- g) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile, relativa al progetto di cooperazione, superiore alla soglia minima;
- h) realizzare una spesa ammessa a pagamento, per ciascuna domanda, superiore al 70%, di cui al paragrafo 20, lettera d);
- i) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 16;
- j) rispettare, le regole di cumulo previste dal bando;
- k) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 19.2 (erogazione del saldo) nei termini stabiliti anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;
- l) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 129/2022 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456 del 5 aprile 2024 e s.m.i. reperibile al seguente link: Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione (regione.lombardia.it)
- m) inviare, entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento, al Responsabile di Intervento una relazione di avanzamento del progetto redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 11. Tale relazione dovrà essere redatta ed inviata solo dal capofila.
- n) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 19.2. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera a) alla lettera i) e di cui alla lettera j) comporta la decadenza totale dei benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera k) comporta la decadenza delle spese alle quali la documentazione mancante fa riferimento.

Il mancato rispetto degli impegni di cui alle lettere l), m) ed n) comporta la decadenza parziale dei benefici concessi. L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto degli impegni è riportata nell'Allegato 8 delle presenti disposizioni attuative.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute di cui al paragrafo 26.

PARTE III “DISPOSIZIONI COMUNI”

26 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. UE 2021/2116, gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1. rinuncia senza restituzione del contributo, per quanto riguarda le spese già sostenute;
2. ritardo nella presentazione del progetto esecutivo;
3. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
4. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
5. proroga ulteriore rispetto all'unica proroga prevista per la realizzazione dell'intervento

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- dell'AFCP nel caso di domande di aiuto;
- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

26.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

L'AFCP competente verifica la richiesta presentata e, entro 15 giorni dalla richiesta, autorizza/non autorizza il beneficiario a presentare la domanda di causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'interessato per conoscenza al GAL parchi e valli del LECCHESSE e a OPR.

Il beneficiario entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta in Sis.Co. domanda autorizzata di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2116/2021.

L'AFCP, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 14. e ne comunica l'esito al GAL. Il GAL, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'AFCP competente e a OPR.

26.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC a OPR e all'OD competente, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

OPR verifica la richiesta presentata e accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al GAL e all'OD competente.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

27 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

27.1 Rettifica della domanda

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'AdGr o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'AdGr o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

- 1) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base a un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato
- 2) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di rettifica, fermo restando la data della domanda iniziale di aiuto al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

27.2 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 13.2, all'AFCP competente e al GAL, un'apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

L'AFCP competente valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL.

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

L'AFCP competente istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 13 e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 14.

La domanda di rettifica corregge e sostituisce la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

27.3 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento

Il beneficiario deve chiedere tramite PEC, all'OD, la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione.

L'OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

28 CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

28.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (solo in caso di cambio beneficiario).

28.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la titolarità al subentro;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente.

Entro 15 dalla presentazione della richiesta l'AFCP competente verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario, comunicando l'esito al subentrante, al cedente, all'Organismo Pagatore Regionale e al GAL.

Il soggetto subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare a Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

L'AFCP, entro 60 giorni valuta la suddetta richiesta e ne comunica l'esito al Richiedente o Beneficiario cedente e al Richiedente o Beneficiario subentrante.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il GAL, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

28.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal trasferimento di conduzione dei terreni o degli animali dal cedente al cessionario. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

L'AFCP valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante e a OPR e al GAL.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante, in caso positivo, non deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

29 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto prima di aver percepito quote di contributo, devono darne immediata comunicazione al GAL, all'AFCP competente e ad OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR/OD e al GAL tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

30 REGIME DI AIUTO

I contributi che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 42 TFUE saranno concessi ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE del 15/12/2023) ed in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

La nozione di "**impresa unica**" è riportata all'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2023/2831, il quale definisce «impresa unica» tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Il legale rappresentante di ogni impresa privata candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti, tra cui intercorre almeno una delle relazioni di cui alle sopracitate lett. c) e d).

Ai sensi dell'art. 3 "Aiuti de minimis", paragrafo 2, del Reg. (UE) 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000 euro nell'arco di tre anni. Ai sensi del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (G.U. n. 175 del 28.07.2017) art. 14 c. 4, la quota concedibile in «de minimis» potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario

31 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

31.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- O. 32 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI indicato in O.1)
- R. 40 Numero di strategie "Piccoli comuni intelligenti" sovvenzionate
- R. 42 Numero di persone coperte da progetti di inclusione sociale sovvenzionati

Inoltre, dovranno essere raggiunti anche gli indicatori di risultato previsti dalla SSL:

- Numero di differenti tipologie di cooperazione (filiera del cibo, turismo rurale, inclusione sociale e economica, sostenibilità ambientale)
- Soggetti aderenti al partenariato rappresentativi di interessi ambientali

31.2 Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co.2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

32 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

32.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

in alternativa

32.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

33 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale (OPR), mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentari e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente bando.

35 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione del presente Intervento.

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co	3 giugno 2026
Chiusura presentazione domande	3 novembre 2026 entro le ore 12.00.00
Termine per la chiusura dell'istruttoria delle domande	Entro 90 giorni dalla data di chiusura presentazione domande
Approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	Entro 20 giorni dalla data di chiusura delle istruttorie
Conclusione attività	Entro 18 mesi dal provvedimento di ammissione a finanziamento

ALLEGATI

Gli allegati in formato editabile sono scaricabili dal sito del GAL www.gallecchese.it nella sezione BANDI DI FINANZIAMENTO, pagina relativa al bando SRG07.

ALLEGATO 1 - Accordo partnership

ALLEGATO 2 - Progetto di Cooperazione

ALLEGATO 3 - Piano finanziario del progetto

ALLEGATO 4 - Prospetto riepilogativo preventivi di spesa

ALLEGATO 5 – Prospetto rendicontazione spese

ALLEGATO 6 - Modello di timesheet per la rendicontazione delle spese di personale

ALLEGATO 7 - Modello di dichiarazione liberatoria fatture

ALLEGATO 8 - Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi per violazioni di impegni e altri obblighi

ALLEGATO 9 - Prospetto di variante

ALLEGATO 10 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali

ALLEGATO 11 – Modello relazione di avanzamento del progetto

ALLEGATO 12 – Dichiarazione “de minimis”

ALLEGATO 13 – Tipologia interventi in sovvenzione totale

ALLEGATO 1 - Accordo partnership

(massimo 5 pagine formato A4)

La domanda (anche in caso di partecipazione di Società, Consorzi, Distretti agricoli, Distretti del cibo, Distretti del biologico, Organizzazioni di produttori, etc.) deve elencare le singole imprese che partecipano al progetto, il ruolo di ognuna all'interno del progetto e, in caso di imprese con diverse sedi operative, le sedi in Lombardia coinvolte.

Se il capofila è una Società, Consorzio, Distretto, Organizzazione, etc., allegare alla domanda Atto costitutivo, Statuto o documento equivalente.

L'allegato 1 deve essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti con **firma digitale** oppure con firma digitale dal capofila e con firma autografa corredata da documento di identità dagli altri partner. Deve contenere le seguenti informazioni:

- a) **Composizione del partenariato:** capofila e soggetti partecipanti.
- b) **Numero e dimensione delle imprese agricole coinvolte**, indicando per ciascuna impresa la dimensione produttiva/economica e la dimensione economica complessiva del partenariato.
- c) **Programma di gestione del partenariato:** ruoli e responsabilità, impegni e forme di collaborazione, monitoraggio interno, obblighi specifici.

L'accordo di partenariato deve essere valido per tutta la durata del progetto di cooperazione.

ALLEGATO 2 - Progetto di cooperazione

(massimo 20 pagine formato A4)

- a. Titolo del progetto
- b. Contesto, obiettivi e attività: descrizione generale del progetto e del contesto in cui si attua, specificando gli obiettivi da raggiungere attraverso le attività previste e il valore aggiunto dato dall'aggregazione.
- c. Interventi: data di inizio del progetto, data di inizio/conclusione e descrizione di tutti gli interventi previsti.
- d. Vincoli/rischi: valutazione dei vincoli progettuali e quantificazione di permessi, pareri e autorizzazioni necessari.
- e. Produzioni coinvolte nel progetto: tipologie (OTE), provenienza, numero di aziende con produzione di qualità, biologiche o con altre certificazioni utili ai fini della valutazione del progetto (paragrafo 10).
- f. Grado d'innovazione: descrizione degli interventi/azioni innovativi e del livello di innovazione introdotto con il progetto; tipologie di innovazione e numero di imprese coinvolte.
- g. Ricadute sull'economia locale: specificare in quale modo e in che misura gli interventi proposti possono determinare la condivisione di processi e impianti e/o attrezzature, la riduzione degli sprechi, interventi di economia circolare.
- h. Modalità di promozione e di vendita: descrivere le attività di promozione e le modalità di vendita previste.
- i. Attività di formazione e informazione inerente all'attività del progetto.
- j. Risultati: determinazione dei risultati da perseguire con il progetto ed eventuali indicazioni degli indicatori.
- k. Nominativo e recapito telefono/mail del referente di progetto.

L'allegato 2 deve essere firmato digitalmente dal capofila

ALLEGATO 3 - Piano finanziario del progetto

Quantificazione delle spese

Per ogni intervento previsto, quantificare le risorse necessarie utilizzando le Tabelle A e B riportate di seguito.

Fare riferimento al punto del bando -12.5 (Documentazione da allegare alla domanda).

Tabella A

CAPOFILA	TITOLO DEL PROGETTO

AREA DI SPESA	VOCE DI SPESA	
	DETTAGLIO DELLA SPESA	IMPORTO COMPLESSIVO
A.		
B.		
C.		
	Totale	

NOTA: per le spese del personale (interventi A e B del paragrafo 5.1) indicare nella colonna “DETTAGLIO DELLA SPESA” il calcolo che ha determinato il costo complessivo come da formula indicata al paragrafo 5.4

Tabella B

PARTNER	TITOLO DEL PROGETTO

AREA DI SPESA	VOCE DI SPESA	
	DETTAGLIO SPESA	IMPORTO COMPLESSIVO
C		
	Totale	

ALLEGATO 4 - Prospetto riepilogativo preventivi di spesa

N.	TIPOLOGIA DI SPESA	OGGETTO DEL PREVENTIVO	NOME DEL FORNITORE	IMPORTO €	PREVENTIVO PRESCELTO
1	A				
2					
3					
1	B				
2					
3					
1	C				
2					
3					

Fornire un prospetto riepilogativo dei preventivi (almeno 3 per ogni spesa da sostenere) e motivare la scelta effettuata in caso non si scelga il preventivo più economico.

I preventivi vanno anche allegati alla domanda: il nome da attribuire al file caricato in domanda su SisCo deve corrispondere a quanto indicato **sul prospetto**

ALLEGATO 5 - Prospetto rendicontazione spese

Tabella B

CAPOFILA	TITOLO DEL PROGETTO	CUP

AREA DI SPESA	n. documento	Data	Emesso da	Oggetto spesa	Importo al netto dell'IVA	Contributo pubblico
A.						
B.						
C.						
TOTALE						

Tabella D: SPESE PARTNER

PARTNER	TITOLO DEL PROGETTO	CUP

AREA DI SPESA	n. documento	Data	Emesso da	Oggetto spesa	Importo al netto dell'IVA	Contributo pubblico
C.						
TOTALE						

ALLEGATO 6 - Modello di timesheet per la rendicontazione delle spese di personale

PSP 2023-2027 - OPERAZIONE: _____

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: _____

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): _____

PROSPETTO RENDICONTAZIONE SPESE PERSONALE

MESE XXXXXX ANNO XXXX

Nominativo persona	Qualifica	Totale ore lavorate	Costi totali	Costo orario	Descrizione dei lavori eseguiti/ attività svolte	Numero ore dedicate ai lavori/attività oggetto di finanziamento																Giorni lavorati	Ore totali	Costo totale da imputare	Firma persona
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
						17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	-				

Firma del responsabile

ALLEGATO 7 - Modello di dichiarazione liberatoria fatture

Dichiarazione Liberatoria (Da redigere su carta intestata del fornitore)

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sottoelencate fatture, riferite all'intervento cofinanziato dal PSP 2023-2027 della Regione Lombardia avente codice

CUP: sono state interamente pagate e lo scrivente fornitore non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore del beneficiario:

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate.

Numero fattura	Data	Tipo di spesa	Importo netto IVA	Modalità di pagamento	Importo lordo pagamento	Importo IVA pagamento	Importo netto IVA pagamento

ALLEGATO 8 - Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi per violazioni di impegni e altri obblighi

PREMESSA

Il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 (di seguito D.M. 93348/2024), avente ad oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027", dà attuazione al Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 (di seguito D. lgs. n. 42/2023), individuando, tra l'altro, la metodologia di calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dai pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Per quanto riguarda gli interventi non connessi alle superfici e agli animali il sopracitato D.M., all'articolo 15, comma 8, demanda alle Autorità di gestione regionali/provinciali del Piano strategico della PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027), sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione:

- a) delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
- b) dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5 del D.M. stesso;
- c) dei casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'Intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'Intervento stesso;
- d) dei casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Pertanto, il presente documento:

- disciplina a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 93348/2024,
- riassume i casi di inosservanze/inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del contributo concesso o da concedere al beneficiario.

DEFINIZIONI

AZIONE CORRETTIVA: intervento che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza ad un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento. A fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non viene applicata.

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA: rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma

che non sono stati rispettati (articolo 2, D.M. 93348/2024).

GRUPPO DI IMPEGNI: insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (articolo 2, lettera aa), del

D.M. 93348/2024).

IMPEGNO: vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un Intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un

impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal contributo.

INOSSERVANZA: qualsiasi irregolarità o inadempienza per mancato rispetto degli impegni o degli obblighi previsti dall'Intervento

(articolo 2, D.M. 93348/2024).

INTERVENTO: strumento di sostegno del PSP 2023-2027.

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE: importo spettante al beneficiario a cui si applica la sanzione. Il montante può essere

rappresentato dall'importo dell'intero Intervento o di una sola Azione, se prevista.

PERSISTENZA o DURATA DELL'INOSSERVANZA: parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PORTATA o ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA DI UN IMPEGNO: impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (articolo 2, D.M. 93348/2024)

REVOCA: recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo, di pagamento di rate, o di pagamento annuale.

RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO: riduzione percentuale del contributo calcolata in base a Gravità-Entità-Durata e Ripetizione (articolo 15, D. lgs. n. 42/2023).

RIDUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELL'AIUTO: riduzione dell'importo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO: inosservanza accertata più di una volta di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (articolo 2, D.M. 93348/2024).

SANZIONE AMMINISTRATIVA: una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di sostegno/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

SANZIONE: riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al

beneficiario interessato (articolo 2, D.M.93348/2024).

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. Le condizioni di ammissibilità vengono verificate al momento della presentazione della domanda di aiuto e di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo. Le condizioni di ammissibilità per la presentazione delle domande di aiuto devono essere mantenute secondo quanto indicato al paragrafo relativo agli "Impegni" delle presenti disposizioni attuative.

Qualora venga richiesto il cambio del beneficiario della domanda, il subentrante deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso al contributo.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno si assume gli impegni previsti dal bando e gli altri

obblighi di intervento.

In caso di violazione di impegni e obblighi viene applicata all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare una riduzione

o l'esclusione, come di seguito specificato.

Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario, vengono di seguito definite sanzioni.

Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi (art. 1 del decreto legislativo n. 42/2023):

a) inosservanza dovuta a un errore dell'OPR o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato

dal beneficiario;

b) riduzione non superiore a 100 euro;

c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni previsti dal bando, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5 del D.M. 93348/2024, "Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)"

DESCRIZIONI DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle riduzioni del contributo, gli impegni di intervento affini possono essere riuniti in "gruppo di impegni". Il montante è l'importo complessivo degli investimenti/premio interessato dalla violazione.

L'inosservanza/irregolarità viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dall'impegno
- Entità - parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- Durata - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto. Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:
 - Livello di infrazione Basso = 1
 - Livello di infrazione Medio = 3
 - Livello di infrazione Alto = 5

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Per l'intervento SRG07 gli impegni non sono stati raggruppati in "gruppi di impegni" per il calcolo delle riduzioni.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata. Il valore ottenuto si arrotonda al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori ($3+1+3 = 7$) e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3). Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Il punteggio ottenuto per ogni impegno violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione individuata da Regione Lombardia
inferiore a 3	3%
tra 3 (compreso) e inferiore a 4	5%
uguale o superiore a 4	7%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nella casistica "inferiore 3") dell'importo totale dell'intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni degli impegni afferenti all'intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento.

RIPETIZIONE DELL'INADEMPIENZA E INADEMPIENZE GRAVI, PROVE FALSE

In caso di reiterazione dell'inosservanza/irregolarità è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita

all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità-entità e durata, pari al doppio di quanto previsto.

Una inosservanza/irregolarità si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o

tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave. (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

IMPEGNI PREVISTI PER L'INTERVENTO SRG07

Nella tabella sotto riportata sono riportati gli impegni che determinano decadenza parziale per l'intervento SRG07.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa

GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI CHE DETERMINANO DECADENZA PARZIALE	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	AZIONE CORRETTIVA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg (UE) 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale (*)	(1) informazioni incomplete (3) informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Integrare, se possibile, le informazioni e/o realizzare le azioni di informazione, come previsto dal decreto approvato dall'AdGR (*), entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza	Intervento
2	Presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando. N.B. - La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori (*)	(1)	(1)	(1)		Intervento N.B. - Decadenza totale dal contributo in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento oltre il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando.

3	Inviare, entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento, al Responsabile di Intervento una relazione di avanzamento del progetto. Tale relazione dovrà essere redatta ed inviata solo dal capofila.	(1) Mancato invio della relazione nei termini stabiliti	Segue la gravità	Segue la gravità	Inviare la relazione di avanzamento del progetto entro 30 giorni dalla scadenza stabilita.	Intervento
---	--	--	------------------	------------------	--	------------

(*) Decreto n. 5456 del 5 aprile 2024 e s.m.i. reperibile al seguente indirizzo
<https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3> e successive modifiche



Regione Lombardia

ALLEGATO 9 - Prospetto di variante

Quadro di confronto tra la situazione prevista al momento della presentazione della domanda di aiuto e quella che si determina a seguito della richiesta di variante

Codice e SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo (%)				
Contributo (€)				

ALLEGATO 10 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) – Bandi interventi a superficie e strutturali

Il presente documento ha lo scopo di informareLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali del Complemento Sviluppo rurale	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

	agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;	
	Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.	

Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di

sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);

- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi

degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente

nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)

- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo:

agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

rpd@regione.lombardia.it.

Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023

ALLEGATO 11 – Modello relazione di avanzamento del progetto

Da inviare tramite PEC all'attenzione del Responsabile di intervento

1. ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Dettagliare, in relazione agli obiettivi, l'avanzamento delle attività previste nel progetto di cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali.

2. AZIONI DI COOPERAZIONE

Dettagliare l'avanzamento delle spese sostenute nell'ambito della tipologia di intervento "A. Attività per l'esercizio della cooperazione, studi, gestione e animazione del partenariato" con riferimento a quanto riportato nell'allegato 3.

TIPOLOGIA DI SPESA (par 5.2)	ATTIVITA' REALIZZATA	IMPORTO SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO (€)	AVANZAMENTO SPESA (€)

3. AZIONI DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE

Dettagliare l'avanzamento delle spese sostenute nell'ambito della tipologia di intervento "B. Attività di promozione e divulgazione" con riferimento a quanto indicato nell'allegato 3.

TIPOLOGIA DI SPESA (par 5.2)	ATTIVITA' REALIZZATA	IMPORTO SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO (€)	AVANZAMENTO SPESA (€)

4. INTERVENTI RELATIVI AL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Per ciascun partner dettagliare lo stato di avanzamento degli interventi ammessi a finanziamento. Indicare eventuali aspetti critici emersi nel corso di realizzazione degli interventi che possano comportare ritardi/variazioni degli interventi ammessi a finanziamento.

N. DOMANDA	CU AA	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO (€)	AVANZAMENTO REALIZZAZIONE INTERVENTO	AVANZAMENTO SPESA AMMESSA (€)

5. PROGRAMMA DI GESTIONE DEL PARTENARIATO

Dettagliare incontri di monitoraggio interno al partenariato svolti, anche on-line, al fine di informare e aggiornare i partner di progetto circa

l'avanzamento dello stesso.

INCONTRI SVOLTI	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	ESITO

ALLEGATO 12 - Dichiarazione “de minimis”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,

AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ⁶	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza		CAP	Via	n. Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale ⁷	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto del Bando/Misura/Regime [●]

⁶ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

⁷ Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 dicembre 2023), nel rispetto di quanto previsto dal predetto Regolamento ed **esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento** per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

☐ Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- e/o
2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	PIVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

☐ Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra,
né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____ , lì _____

In fede
(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina
1 e non da un delegato

ALLEGATO 13– Tipologia interventi in sovvenzione totale

Riferimento PSP 2023-2027	Tipologia di intervento	Tipologia di beneficiari	Percentuale di contributo
SRD04 – Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	Azione 1) investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale	• Agricoltori singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo. • Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati. • Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell’ambito della propria compagine includano soggetti di cui a precedenti criteri.	100% <u>Per i beneficiari che non esercitano attività agricola il contributo è concesso ai sensi del regime “de minimis” non agricolo di cui al Reg (UE) n. 2023/2831</u>
SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	Azione 4) infrastrutture turistiche Azione 5) infrastrutture ricreative	Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti pubblici o privati non esercitanti attività agricola o forestale in relazione agli interventi finanziati.	100% <u>Per i Comuni che sono autorità locali autonome con bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti il contributo è concesso ai sensi del regime di aiuto SA. 117086 (2024/N)</u> <u>Per tutti gli altri soggetti pubblici e privati il contributo è concesso ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 “de minimis”</u>
SRD09 – Investimenti non produttivi nelle aree rurali	Azione a) sostegno a investimenti per servizi di base a livello locale Azione c) valorizzazione del patrimonio antropico rurale	• Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico; • Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro; • Soggetti privati che non esercitano attività agricola; • Cooperative sociali; • Imprese sociali.	100% <u>Per i Comuni che sono autorità locali autonome con bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti il contributo è concesso ai sensi del regime di aiuto SA. 117086 (2024/N)</u> <u>Per tutti gli altri soggetti pubblici e privati il contributo è concesso ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 “de minimis”</u>
SRH05 – Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale e i territori rurali	Scambio di conoscenze nel settore agricolo, agroalimentare e forestale in termini produttivi, sociali e ambientali.	• Enti di Formazione accreditati ; • Prestatori di consulenza ; • Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati; • Istituti tecnologici superiori; • Istituti di istruzione tecnici e professionali;	100% <u>Per gli interventi di dimostrazione relativi al settore agricolo i contributi sono concessi ai sensi dell’art. 145 del Reg. (UE) 2021/2115 e non sono soggetti alla normativa sugli aiuti di Stato.</u> <u>Per gli interventi di dimostrazione forestale i contributi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 art. 47 “Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore</u>

		• Altri soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS.	forestale", nonché del regime SA.117070 (2024/XA). <u>Per gli interventi di dimostrazione che esulano dai settori agricolo e forestale</u> i contributi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
--	--	---	---